



CITTÀ DI SALSOMAGGIORE TERME

Scadenza del termine per il versamento in acconto: 17 giugno 2019 (essendo il 16 giugno domenica)

Scadenza del termine per il versamento a saldo: 16 dicembre 2019

Avviso

Il 17 giugno 2019 (essendo il 16 giugno domenica) scade il termine per il pagamento dell'acconto del Tributo sui servizi indivisibili (TASI). L'acconto è pari alla metà dell'imposta annuale sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/02/2019, invariate rispetto a quelle del 2018.

Il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2019 ed è pari al 50% del tributo annuale dovuto, calcolato con le aliquote e le detrazioni stabilite dal comune per l'anno in corso, con conguaglio sulla prima rata già versata in acconto.

Chi deve pagare

La T.A.S.I. è il tributo comunale sui servizi indivisibili, istituito dall'1 gennaio 2014 con Legge n. 147/2013, art. 1 comma 639.

E' dovuto dai possessori o dai detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, tranne l'abitazione principale con le relative pertinenze censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti per l'applicazione dell'I.M.U..

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Si precisa che dall'01/01/2016 le abitazioni principali con relative pertinenze sono esenti dal pagamento della TASI, tranne le abitazioni principali di "lusso" censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per "**abitazione principale**" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.** Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile; Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono equiparate alle abitazioni principali e, quindi, esenti Tasi anche:

1. **l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ma tenuta a loro disposizione;
2. **le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,** adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. **i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

4. **la casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. **gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo**, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente **appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia e ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. **una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.**

Le abitazioni principali censite in categoria A/1 "abitazioni di tipo signorile", A/8 "abitazioni in ville", A/9 "castelli" e relative pertinenze sono soggette al pagamento della TASI (oltre al versamento dell'imposta IMU).

Sono soggetti alla TASI anche:

- **i fabbricati, diversi dalle abitazioni e relative pertinenze, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **i fabbricati rurali ad uso strumentale.**

I terreni agricoli non sono soggetti al pagamento della TASI.

Base imponibile

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU).

La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per i requisiti e la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 5 del regolamento comunale IMU;
- per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 42 del 2004.

Aliquote del tributo

Le aliquote per l'anno 2019, fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/02/2019, rimaste invariate rispetto al 2018, da utilizzare per il calcolo dell'acconto TASI 2019, sono le seguenti:

ALIQUOTE E DETRAZIONE COMUNALI

- Aliquota prevista per l'abitazione principale **solo** se censita in categoria A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze 2,7 per mille
- Aliquota prevista per i fabbricati censiti in categoria catastale D/2 "Alberghi e pensioni" nonché per le relative strutture e locali accessori e pertinenziali all'attività alberghiera 1,9 per mille
- Aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille
- Aliquota prevista per le aree edificabili 0

- Aliquota prevista per le abitazioni e le relative pertinenze locate con contratto registrato, o concesse in comodato a terzi o tenute a disposizione del proprietario o dal titolare di altro diritto reale 0
- Aliquota prevista per le attività imprenditoriali aperte a decorrere dall'1/01/2013 ma limitatamente alla sola quota del 10% a carico dell'occupante, sia esso inquilino, comodatario o proprietario/possessore 0
- Aliquota prevista per i fabbricati, diversi dalle abitazioni e relative pertinenze, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non sono in ogni caso locali (cosiddetti beni merce) 2,5 per mille
- Aliquota di base 2,5 per mille

Si precisa, inoltre, che se il fabbricato è occupato da un soggetto diverso dal proprietario/possessore:

- **l'occupante/detentore versa la TASI nella misura del 10% del tributo** annuo complessivamente dovuto, in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata;
- **il proprietario/possessore versa la TASI nella misura del 90% del tributo** annuo dovuto.

Se il proprietario intende versare anche la quota TASI dell'occupante, può effettuare il versamento del 100% del tributo annuo dovuto, fornendo semplice comunicazione al servizio tributi comunale.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta al 100% soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, o diritto di usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Al fine di incentivare ed agevolare con sgravi tributari le aperture di nuove attività in un periodo di perdurante crisi economico-turistica, per le attività imprenditoriali aperte a decorrere dall'1/01/2013, per l'anno 2019 l'aliquota TASI è pari a zero limitatamente alla sola quota del 10% a carico dell'occupante, sia esso inquilino, comodatario o proprietario/possessore;

Versamento e codici del tributo

Il tributo è versato in autoliquidazione tramite modello F24 ordinario, semplificato, o telematico, oppure con apposito bollettino di conto corrente postale, reperibile presso gli uffici postali, sul c/c n. 1017381649 intestato a PAGAMENTO TASI, indicare nel codice comune **H720**.

Essendo un'autoliquidazione, il comune non invia al domicilio del contribuente i modelli di pagamento già compilati.

E' presente nella sezione Tributi TASI, il programma di calcolo della TASI e di compilazione e stampa del modello F24 per il pagamento.

Dallo stesso programma di calcolo, è possibile collegarsi al sito dell'Agenzia del Territorio per la verifica delle rendite catastali dei fabbricati posseduti (occorre inserire il proprio codice fiscale e i dati catastali degli immobili di proprietà).

Oppure è possibile rivolgersi al servizio tributi, ai professionisti o ai centri di assistenza fiscale per la stampa dei modelli di pagamento.

Il versamento non è dovuto se l'importo complessivo annuo è inferiore a € 12,00.

- **CODICE COMUNE** di SALSOMAGGIORE TERME per il versamento TASI: H720
- **CODICI TASI PER IL VERSAMENTO CON F24**

Codice tributo TASI

- Abitazioni principali e pertinenze (solo se censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9) 3958
- Fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo (con annotazione di ruralità in Catasto) 3959
- Tutti gli altri fabbricati non rientranti nelle categorie precedenti 3961

Dichiarazione

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30/06/2019 se il possesso degli immobili ha avuto inizio, cessazione o sono intervenute variazioni nell'anno 2018. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Alla data odierna non è ancora stato approvato il modello di dichiarazione ministeriale.